



Ai
Segretari Generali delle
Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
LORO SEDI

Oggetto: Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19

Carissimi,

in relazione alla circolare ministeriale relativa all'oggetto giova fare alcune premesse. Le categorie e le imprese stavano facendo una forte pressione per avere un documento emesso da una pubblica Autorità che testimoniassero la crisi a livello nazionale e internazionale, le restrizioni disposte per legge e l'impossibilità per le imprese di lavorare in un clima di normalità nel rispetto degli obblighi contrattuali. Prima fra tutti la Repubblica Popolare cinese, attraverso il "China Council for the Promotion of International Trade", forte di una specifica base legale statale, ha emesso oltre 5.000 certificati sulla "causa di forza maggiore" in relazione all'esplosione del COVID-19, per assistere le proprie imprese.

Molte Camere - tra l'altro - ci avevano già posto la questione, al pari delle Associazioni di categoria, sul presupposto di garantire alle imprese italiane le medesime opportunità e azioni di sostegno ricevute da quelle cinesi e successivamente da altre Camere europee.

Dando uno sguardo a quello che si stava attuando in altri Paesi, è emerso chiaro che una specifica dichiarazione di "causa di forza maggiore" da parte delle Camere avrebbe necessitato almeno di un provvedimento normativo ad hoc per riconoscere in primis l'emergenza sanitaria attuale come causa di forza maggiore, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, fermo restando che tale causa, per essere invocata avrebbe dovuto essere correlata ad clausola inserita nei singoli contratti. Il medesimo provvedimento normativo avrebbe anche dovuto individuare una specifica Autorità nazionale deputata alla funzione di rilascio di tali certificazioni (verosimilmente le Camere). E' chiaro che questa evoluzione che non si esclude possa essere ancora attuata, porterà semmai le Camere a dover affrontare un tipo di istruttoria ben diversa dalla soluzione oggi messa in atto.

E' evidente che il rischio di questa ipotesi di un provvedimento normativo specifico è anche quello di arrivare ad una soluzione concreta troppo tardi rispetto all'esigenza immediata delle imprese. Quindi, abbiamo pensato che una soluzione adottata dai nostri omologhi europei fosse praticabile (Austria, Belgio, Germania). Alcuni altri (tendenzialmente Camere di diritto privato) agiscono invece con vere e proprie certificazioni di forza maggiore, perché sostenuti da basi legali specifiche.



In tale contesto abbiamo almeno voluto assicurare che il Ministero Sviluppo Economico condividesse la soluzione e se ne rendesse partecipe. Da questo nasce la circolare alle Camere.

Torno ora su alcuni quesiti posti ieri, per i quali gli uffici di Unioncamere hanno già fornito alcune soluzioni.

1. Dichiarazioni delle imprese e normative citate

Le dichiarazioni delle imprese vanno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmate dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del DPR 445/2000. Esse costituiscono la base per la dichiarazione della Camera, di cui all'ultimo punto del testo fornito. Le dichiarazioni precedenti attengono a norme che dal nostro punto di vista potrebbe apparire anche superfluo dichiarare, ma dobbiamo considerare che soggetti stranieri, ai quali tali dichiarazioni sono destinate (partner commerciali, clienti, banche di diversi paesi) non conoscono l'ordinamento nazionale italiano e le misure prese per il contenimento della diffusione del COVID-19 in Italia. In merito alle norme citate si è ritenuto, tuttavia, procedere con quelle fondamentali dal punto di vista degli effetti concreti sull'attività imprenditoriale, anche considerando che potranno ancora intervenire dei provvedimenti correttivi, che andremo ad implementare solo in base alla rilevanza relativa alla fattispecie di documento trattato.

Al riguardo, infatti, abbiamo ritenuto di NON allegare l'elenco dei codici ATECO esentati, per non ingenerare dubbi e interpretazioni già complesse a livello nazionale. Vi invio, inoltre, il testo della dichiarazione in lingua inglese, che avevo già trasmesso, aggiornato con le novità normative (Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19).

2. Diritto di segreteria applicabile ed eventuali esenzioni

Unioncamere non ha la capacità di poter disporre in materia di esenzione dei diritti di segreteria. In mancanza di una nuova e diversa direttiva da parte del Mises, si applica dunque il diritto di segreteria previsto per i visti e le attestazioni per l'estero (Riferimento tabella B, punto 6 "atti non compresi nei precedenti"), stabilito in 3,00 Euro.

3. Imposta di bollo

Abbiamo diffuso ieri la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello della Camera di commercio di Bologna che classificherebbe tale dichiarazione tra gli atti esenti.

4. Soluzioni di trasmissione e canali di comunicazione con le imprese

Riteniamo che il contesto possa essere gestito nell'ambito degli applicativi in uso per la gestione dei documenti per l'estero e che i soggetti firmatari degli atti possano essere i medesimi incaricati dalla Camera per tale attività. Tuttavia, se la Camera per motivi organizzativi intendessero utilizzare altri canali (PEC, consegna programmata degli atti originali) non si riscontrano motivi ostativi.



UNIONCAMERE

Vi invito per ogni ulteriore necessità di chiarimento di far riferimento all'indirizzo email messo a disposizione da Unioncamere per l'emergenza Coronavirus (faq-coronavirus@unioncamere.it), al fine di limitare i canali da presidiare da parte degli Uffici Unioncamere.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli